


**CANTONE DEI GRIGIONI**

**COMUNE DI GRONO**

---



**REGOLAMENTO  
SUL TRATTAMENTO DELLE  
ACQUE DI SCARICO**

**APPROVATO CON VOTAZIONE POPOLARE  
IL 25 NOVEMBRE 2012**

# INDICE

---

Articolo

## I Generalità

Ambito di validità e scopo	1
Compiti del Comune	2
Riserva del diritto superiore	3
Definizioni	4
Suddivisione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico	5

## II Smaltimento delle acque di scarico

### 1. Smaltimento delle acque di scarico nell'area delle canalizzazioni pubbliche

Obbligo d'allacciamento	6
Allacciamento	7
Impianti di pompaggio	8
Rigurgito	9
Prelievo di calore	10
Acque di scarico non inquinate	11

### 2. Smaltimento delle acque di scarico al di fuori dell'area delle canalizzazioni pubbliche

Acque di scarico inquinate	12
Smaltimento delle sostanze residue	13
Acque di scarico non inquinate	14

### 3. Disposizioni comuni

Costruzione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico	15
Collaudo	16
Esercizio, manutenzione e rinnovo	17
Rifiuti	18
Smaltimento dei residui provenienti da impianti per il trattamento preventivo	19
Pulizia delle condutture delle acque di scarico	20
Controllo degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico	21
Eliminazione dei difetti	22
Responsabilità	23

## III Finanziamento

### 1. Impianti pubblici

#### 1.1. Generalità

Generi di tasse	24
Calcolo, tassazione e prelievo	25
Obbligo delle tasse	26

<b>1.2. Tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico</b>	
Tasse d'allacciamento agli impianti comunali d'evacuazione delle acque (tassa CAN)	27
Tassa d'allacciamento agli impianti consortili di depurazione della acque di scarico (tassa DAAM)	28
Tasse speciali d'allacciamento	29
Tassazione	30
Scadenza e prelievo	31
<b>1.3. Tasse annuali d'uso</b>	
Tassa base	32
Tassa commisurata alla quantità	
1. immobili allacciati	33
2. immobili non allacciati	34
Scadenza e prelievo	35
<b>1.4. Rimedi legali</b>	
Reclami	36
<b>2. Impianti privati</b>	
Impianti privati	37
<b>IV Disposizioni esecutive e finali</b>	
Entrata in vigore	38

**Annesso:** schema delle tasse (parte integrante del presente regolamento)

## **I Generalità**

### Ambito di validità e scopo

Art. 1

- 1 Questo regolamento è valido per tutto il territorio comunale. In base alla legge edilizia ed al piano generale di urbanizzazione esso regola l'allestimento, l'uso, la manutenzione, il rinnovamento ed il finanziamento degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, nonché i rapporti fra il Comune e le proprietarie ed i proprietari di fondi.
- 2 Le norme della legislazione sulla pianificazione territoriale riguardanti i piani d'area, rispettivamente i piani di quartiere, valgono per gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico nell'ambito dei piani d'area e dei piani di quartiere. In mancanza di norme particolari, sono determinanti le prescrizioni di questo regolamento anche nelle procedure dei piani d'area e dei piani di quartiere.
- 3 Il Municipio può approvare o prescrivere l'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico di un Comune vicino da parte di fondi che non possono essere allacciati agli impianti comunali, a condizione che esista una rispettiva convenzione fra i Comuni. Con le stesse premesse vengono allacciati agli impianti comunali fondi ubicati sul territorio di un Comune vicino.
- 4 Per i fondi allacciati agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico di un Comune vicino valgono le prescrizioni tecniche relative alle acque di scarico vigenti di volta in volta nel Comune vicino, così come le rispettive tasse di allacciamento e di smaltimento. L'esecuzione delle presenti prescrizioni spetta agli organi competenti del Comune su cui sono ubicati i fondi.

### Compiti del Comune

Art. 2

- 1 Il Comune adempie tutti i compiti relativi allo smaltimento delle acque di scarico che gli spettano in base al diritto federale e cantonale in materia, nella misura in cui i singoli compiti non sono stati attribuiti alla Corporazione Intercomunale Depurazione Acque della Bassa Mesolcina (CIDA).
- 2 Fanno parte di tali compiti segnatamente la pianificazione dello smaltimento delle acque, la costruzione e la gestione degli impianti pubblici d'evacuazione e di depurazione delle acque, la sorveglianza degli impianti privati d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, nonché la garanzia che le acque di scarico non inquinate e le acque di scarico inquinate siano smaltite in modo conforme alla legge.
- 3 In connesso con lo smaltimento delle acque di scarico, il Comune informa le/i committenti, rispettivamente le/i loro rappresentanti, per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie e le eventuali esigenze tecniche degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

### Riserva del diritto superiore

Art. 3

- 1 Qualora il presente regolamento non contenga norme particolari, valgono le prescrizioni della legge edilizia comunale.
- 2 Sono inoltre riservate le prescrizioni del diritto federale e cantonale in materia, nonché le prescrizioni e le direttive della Corporazione Intercomunale Depurazione Acque della Bassa Mesolcina (CIDA).

Per quanto riguarda il significato delle definizioni usate nel presente regolamento fanno stato il diritto federale ed il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE).

#### Suddivisione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico Art. 5

- 1 A dipendenza delle proprietarie/dei proprietari, gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico si suddividono in impianti comunali e impianti privati.
- 2 Sono impianti consortili gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico allestiti e gestiti dalla Corporazione Intercomunale Depurazione Acque della Bassa Mesolcina (CIDA), come pure gli impianti centrali d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, i canali, gli impianti accessori di sgravio, gli impianti di pompaggio, i bacini per le acque meteoriche.
- 3 Sono impianti comunali gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico allestiti e gestiti dal Comune, come le condotte dell'acqua lurida e dell'acqua piovana, gli impianti accessori di sgravio, gli impianti di pompaggio, i bacini dell'acqua piovana, gli impianti di depurazione delle acque, gli impianti per l'infiltrazione.
- 4 Sono impianti privati gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico allestiti e gestiti dai privati, come le condutture di allacciamento agli edifici, le condutture all'interno degli stessi, gli impianti di pompaggio, gli impianti per il trattamento preventivo, le fosse stagne, gli impianti singoli di depurazione delle acque, gli impianti per l'infiltrazione.
- 5 Il Comune allestisce un piano catastale riguardante gli impianti pubblici e privati d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico esistenti sul suo territorio.

## **II Smaltimento delle acque di scarico**

### **1. Smaltimento delle acque di scarico nell'area delle canalizzazioni pubbliche**

#### Obbligo d'allacciamento

## Art. 6

- 1 Nell'area delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico vanno immesse nelle condutture pubbliche. Sono riservate le prescrizioni particolari per l'allacciamento delle abitazioni e delle aziende agricole, nonché quelle per il trattamento delle acque di scarico provenienti da aziende artigianali e stabilimenti industriali e delle altre acque di scarico che non rispondono alle esigenze per l'immissione nella canalizzazione.

- 2 Per nuovi edifici va allestito al momento dell'inizio dei lavori un allacciamento provvisorio per le acque di scarico prodotte durante la costruzione. L'allacciamento definitivo va allestito durante l'esecuzione dei lavori, in ogni caso prima che l'edificio sia abitato.
- 3 Gli edifici esistenti vanno allacciati ad un impianto centrale per la depurazione delle acque di scarico non appena sia possibile e ragionevole; ciò va effettuato di regola entro il termine di un anno dopo l'allestimento della canalizzazione pubblica. Il Municipio determina il momento dell'allacciamento.
- 4 Al momento dell'allacciamento di edifici esistenti alla canalizzazione pubblica, gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico precedentemente utilizzati vanno messi fuori esercizio, svuotati e smantellati entro il termine di un anno, oppure riempiti con materiale adatto (p.es. sabbia, materiale pulito di scavo). Sono esonerati da tale obbligo gli impianti per il trattamento preventivo delle acque di scarico.
- 5 I permessi di allacciamento sono rilasciati nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia.

---

#### Allacciamento

Art. 7

- 1 Il Comune stabilisce il punto di allacciamento e la natura dello stesso.
- 2 Il Comune stabilisce se l'allacciamento va allestito da parte sua o da parte dei richiedenti.
- 3 Fra l'edificio e l'allacciamento alla canalizzazione comunale va allestito un pozzo di controllo. L'allacciamento alla canalizzazione comunale può essere allestito senza pozzo di controllo mediante adeguati segmenti di allacciamento.

---

#### Impianti di pompaggio

Art. 8

Le acque di scarico provenienti da locali sotterranei che non possono essere evacuate mediante pendenza naturale vanno immesse nella canalizzazione mediante pompe.

---

#### Rigurgito

Art. 9

Spetta alle proprietarie ed ai proprietari degli impianti privati proteggere gli stessi da eventuali rigurgiti provenienti dalla canalizzazione pubblica.

---

#### Prelievo di calore

Art. 10

- 1 Non è consentito il prelievo di calore dalle acque di scarico dalle canalizzazioni pubbliche e private prima dell'impianto di depurazione delle stesse.
- 2 In casi particolari il Municipio può consentire il prelievo di calore dalle canalizzazioni pubbliche e private prima dell'impianto di depurazione, a condizione che non risulti pregiudicata la prestazione di depurazione dello stesso.

- 1 Le acque di scarico non inquinate (acque meteoriche) vanno eliminate mediante infiltrazione o, dove le condizioni locali non lo permettono, immesse secondo le direttive del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) o con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in un'acqua superficiale. Esse possono essere convogliate all'impianto di depurazione delle acque di scarico qualora ciò sia previsto nel PGS.
- 2 Le acque di scarico non inquinate prodotte in permanenza, come l'acqua delle fontane, l'acqua d'infiltrazione, l'acqua della falda freatica e di sorgente, l'acqua d'utilizzo e di raffreddamento proveniente dall'artigianato e dall'industria, vanno eliminate mediante infiltrazione. Dove le condizioni locali non lo permettono, tali acque possono essere immesse secondo le direttive del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) o con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in un'acqua superficiale. Va evitato che esse siano convogliate all'impianto di depurazione delle acque di scarico.
- 3 Il Comune può obbligare le proprietarie ed i proprietari di edifici ed impianti esistenti a non immettere le acque di scarico non inquinate secondo i cpv. 1, risp. 2, in acque superficiali o a non convogliarle all'impianto di depurazione, a condizione che ciò risulti appropriato e ragionevole per gli interessati.

## **2. Smaltimento delle acque di scarico al di fuori dell'area delle canalizzazioni pubbliche**

- 1 Lo smaltimento delle acque al di fuori dell'area delle canalizzazioni pubbliche va effettuato secondo il concetto previsto nel piano generale di smaltimento delle acque.
- 2 Le acque di scarico inquinate che non possono essere convogliate in un impianto centrale di depurazione vanno trattenute in pozzi senza deflusso (fosse stagne) o depurate in piccoli impianti previsti a tale scopo.
- 3 Lo smaltimento delle acque di scarico provenienti da gruppi di case va effettuato in comune, se ciò è tecnicamente possibile e ragionevole dal punto di vista finanziario. Il Municipio può obbligare le proprietarie ed i proprietari ad adottare una soluzione comune. In casi particolari possono essere adottate soluzioni singole con il consenso del Municipio. Se non è possibile trovare una soluzione comune, per il trattamento delle acque di scarico dei singoli immobili valgono per quanto riguarda l'efficienza depurativa le prescrizioni vigenti per lo smaltimento in comune.

- 1 Con il consenso dell'autorità cantonale competente, l'acqua di scarico depurata va smaltita mediante infiltrazione o immessa nelle acque superficiali.
- 2 Le fosse stagne vanno svuotate secondo le necessità e, se necessario, eventuali altri residui degli impianti di depurazione sono da allontanare, di regola una volta all'anno. Le acque di scarico domestiche non trattate provenienti da fosse stagne e i fanghi dei piccoli impianti di depurazione vanno smaltiti in un impianto centrale di depurazione sufficientemente ampio. L'uso delle sostanze residue a scopo agricolo è consentito solo con un'autorizzazione d'eccezione da parte dell'autorità cantonale.

- 3 Il Comune sorveglia lo smaltimento delle acque di scarico domestiche non trattate provenienti da fosse stagne e le sostanze residue provenienti da piccoli impianti di depurazione.
- 4 Se necessario, il Comune organizza in proprio lo smaltimento, incaricando per esempio un'azienda adatta allo scopo. I relativi costi sono a carico delle proprietarie e dei proprietari degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.
- 5 Il Comune può obbligare le proprietarie ed i proprietari degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico a far capo al servizio comunale di smaltimento delle sostanze residue.

Acque di scarico non inquinate

Art. 14

- 1 Le acque di scarico non inquinate vanno smaltite mediante infiltrazione o immesse nelle acque superficiali con l'autorizzazione dell'autorità cantonale. Non è consentito che tali acque finiscano nei piccoli impianti di depurazione o nelle fosse stagne.

### **3. Disposizioni comuni**

Costruzione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico

Art. 15

- 1 Tutti gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico vanno costruiti secondo le regole riconosciute dell'edilizia e della tecnica delle acque di scarico.
- 2 Nell'ambito delle sue competenze il Municipio emana le disposizioni necessarie nella procedura per il rilascio della licenza edilizia. Ciò facendo essa si attiene alle norme ed alle raccomandazioni determinanti rilasciate dalle associazioni professionali, nonché ai promemoria dell'istanza cantonale preposta alla protezione delle acque.
- 3 È consentito solo agli specialisti qualificati eseguire lavori negli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.
- 4 Impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come condotte d'allacciamento, pozzetti, impianti per il trattamento preventivo ed impianti di depurazione delle acque di scarico, devono essere accessibili in ogni tempo e devono poter essere facilmente controllati. Il diametro interno delle condutture delle acque inquinate deve essere di almeno 15 cm e quello delle condutture delle acque meteoriche non deve essere inferiore ai 15 cm.

Collaudo

Art. 16

- 1 La fine dei lavori degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico va annunciata al Municipio prima della copertura. Il Municipio, o uno specialista del ramo incaricato dal Comune, controlla gli impianti, in particolare l'esecuzione degli allacciamenti delle condutture alla canalizzazione, e ordina se necessario l'eliminazione dei difetti riscontrati.
- 2 Se il Comune non provvede in occasione del collaudo alla misurazione dell'ubicazione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, in particolare del tracciato delle condutture, i committenti inoltrano, entro tre mesi dalla data del collaudo, i piani delle opere eseguite con l'ubicazione esatta di tutti gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.



- 1 Tutti gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico vanno usati in modo appropriato, accuditi, mantenuti e rinnovati tempestivamente, in modo che il loro stato risulti sempre ineccepibile.
- 2 Le proprietarie ed i proprietari sono responsabili di un esercizio e di una manutenzione ineccepibile degli impianti. Spetta loro inoltrare alle autorità gli annunci previsti dalle leggi e dalle autorizzazioni ottenute.

- 1 I rifiuti liquidi e solidi non possono essere smaltiti con le acque di scarico. In caso di dubbio decide il Municipio dopo aver consultato l'Ufficio per la natura e l'ambiente. Se per la decisione sono necessarie delle perizie, i rispettivi costi sono a carico delle/dei richiedenti.
- 2 Impianti per la triturazione dei rifiuti, come impianti per lo smaltimento dei rifiuti bagnati o trituratori dei rifiuti di cucina, e gli impianti di compattazione non possono essere usati per la triturazione o la spremitura di rifiuti allo scopo di immetterli nella canalizzazione.
- 3 Con l'autorizzazione dell'Ufficio per la natura e l'ambiente, possono essere smaltiti negli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico quei rifiuti il cui smaltimento risulta idoneo per il trattamento delle acque di scarico.

Al fine di garantire l'efficienza degli impianti, i residui provenienti da impianti per il trattamento preventivo, come i separatori del grasso e dell'olio, vanno asportati secondo le necessità, ma almeno una volta all'anno. Essi non possono essere immessi per nessun motivo nelle canalizzazioni o nelle acque superficiali o sotterranee.

- 1 Le condutture delle acque di scarico vanno pulite secondo le necessità.
- 2 Il Comune può effettuare la pulizia delle condutture private, addossandone i rispettivi costi alle proprietarie o ai proprietari.

- 1 Il Comune provvede periodicamente al controllo dello stato dei propri impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico. Esso sorveglia gli impianti privati. Va consentito l'accesso agli impianti alle persone incaricate dei controlli.
- 2 Le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati provvedono periodicamente al controllo del loro stato. Il Comune può effettuare il controllo degli impianti privati, addossandone i rispettivi costi alle proprietarie o ai proprietari.

- 1 Il Comune provvede ad eliminare immediatamente i difetti di grave entità riscontrati negli impianti pubblici. Gli altri difetti sono da eliminare secondo la loro urgenza.
- 2 I privati provvedono ad eliminare immediatamente i difetti di grave entità riscontrati nei propri impianti. Gli altri difetti sono da eliminare secondo la loro urgenza. I privati provvedono, di propria iniziativa o dopo sollecitazione da parte del Comune, ad eliminare a proprie spese i difetti riscontrati nei propri impianti.
- 3 La valutazione dell'urgenza, la determinazione del grado d'urgenza ed il termine per l'eliminazione dei difetti si effettuano secondo le raccomandazioni delle associazioni professionali e dell'istanza cantonale preposta alla protezione delle acque.
- 4 Se le disposizioni non vengono osservate o se in casi urgenti si rivela necessario un intervento immediato, il Comune provvede a riparare i danni o ad eliminare i guasti a spese delle persone o delle aziende responsabili. Questi vanno immediatamente informati in iscritto sui provvedimenti adottati.

- 1 Le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico sono responsabili di eventuali danni causati agli impianti pubblici in seguito a costruzioni difettose, funzionamento inadeguato o esercizio e manutenzione carenti dei loro impianti.
- 2 Il Comune da parte sua è responsabile di eventuali danni causati agli impianti privati in seguito ad esercizio o manutenzione inappropriati degli impianti comunali.

### **III Finanziamento**

#### **1. Impianti pubblici**

##### **1.1. Generalità**

- 1 Per far fronte alle spese derivanti dalla costruzione, dall'esercizio, dalla manutenzione e dal rinnovo (risanamento o sostituzione) dei propri impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico il Comune preleva delle tasse che coprono i costi e sono conformi al principio della causalità. In caso di situazioni particolari, i costi residui vengono finanziati con mezzi della gestione ordinaria.
- 2 Si prelevano delle tasse (tasse d'allacciamento, tasse annuali d'uso) per la copertura dei costi causati dall'urbanizzazione di base, dall'urbanizzazione generale e dall'urbanizzazione particolare, nella misura in cui gli impianti dell'urbanizzazione particolare non sono finanziati da contributi.

- 3 Per la manutenzione ed il rinnovo degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico già in esercizio vanno effettuati i necessari accantonamenti. Si prelevano delle tasse speciali di allacciamento nella misura in cui gli accantonamenti effettuati non risultano sufficienti.
- 4 Il conto finanziario per il trattamento delle acque di scarico è tenuto secondo le disposizioni per i finanziamenti speciali.

---

#### Calcolo, tassazione e prelievo

Art. 25

- 1 Le tasse d'allacciamento (tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, tasse speciali d'allacciamento) e le tasse annuali d'uso (tasse base, tasse commisurate alla quantità) sono fissate e prelevate secondo le prescrizioni di questo regolamento.
- 2 L'ammontare delle tasse è fissato separatamente nello schema (schema delle tasse) allegato al presente regolamento quale parte integrante dello stesso.
- 3 L'ammontare delle tasse base e delle tasse commisurate alla quantità è adeguato periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti stabiliti nello schema delle tasse al fabbisogno finanziario del finanziamento speciale per lo smaltimento delle acque di scarico.

---

#### Obbligo delle tasse

Art. 26

- 1 Debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari figuranti a registro fondiario al momento della loro scadenza. In caso di proprietà complessive, debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari del complesso, in caso di comproprietà le comproprietarie ed i comproprietari. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie l'obbligo delle tasse ricade sugli aventi diritto.
- 2 Le fatture e le decisioni sono recapitate alle persone iscritte a registro fondiario al momento della loro emanazione. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie la fatturazione è effettuata all'indirizzo degli aventi diritto, in caso di proprietà complessiva o comproprietà alle proprietarie, rispettivamente ai proprietari del complesso o ai comproprietari, in caso di proprietà per piani all'amministrazione.

### **1.2. Tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico**

---

#### Tassa d'allacciamento agli impianti comunali d'evacuazione delle acque (tassa CAN) Art. 27

- 1 I terreni in zona di costruzione, allacciabili alla canalizzazione, sono soggetti ad una tassa base una tantum, fissata nello schema delle tasse.
- 2 Per gli edifici allacciati la prima volta agli impianti d'evacuazione va versata una tantum la tassa d'allacciamento agli stessi. Essa è calcolata in base al tipo di edificio, secondo il valore a nuovo indicizzato dell'edificio e in base la stima ufficiale ed in base all'aliquota (percentuale) fissata nello schema delle tasse.

- 3 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui l'edificio allacciato subisce dei cambiamenti edilizi (ristrutturazioni, ampliamenti, edifici sostitutivi) che ne aumentano il valore a nuovo in misura superiore al 20%. Il pagamento supplementare è calcolato in base alla differenza fra il valore a nuovo indicizzato secondo la stima ufficiale prima dei cambiamenti edilizi più il 20% ed il valore a nuovo dopo l'esecuzione degli stessi. La tassa è fissata in base agli importi previsti di volta in volta per i nuovi edifici.
- 4 Gli edifici sostitutivi (demolizioni e ricostruzioni) si trattano alla stessa stregua delle ristrutturazioni.

Tassa d'allacciamento agli impianti consortili di depurazione delle acque di scarico  
(tassa CIDA)

Art. 28

- 1 Per gli edifici allacciati la prima volta agli impianti consortili d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico va versata una tantum la tassa d'allacciamento agli stessi. Essa è calcolata in base al tipo di edificio, secondo il valore a nuovo indicizzato dell'edificio e in base la stima ufficiale ed in base all'aliquota (percentuale) fissata nello schema delle tasse.
- 2 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui l'edificio allacciato subisce dei cambiamenti edilizi (ristrutturazioni, ampliamenti, edifici sostitutivi) che ne aumentano il valore a nuovo in misura superiore al 20%. Il pagamento supplementare è calcolato in base alla differenza fra il valore a nuovo indicizzato secondo la stima ufficiale prima dei cambiamenti edilizi più il 20% ed il valore a nuovo dopo l'esecuzione degli stessi. La tassa è fissata in base agli importi previsti di volta in volta per i nuovi edifici.
- 3 Gli edifici sostitutivi (demolizioni e ricostruzioni) si trattano alla stessa stregua delle ristrutturazioni.

Tasse speciali d'allacciamento

Art. 29

- 1 Qualora i proventi dalle tasse e dagli accantonamenti per il finanziamento di nuovi impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico o dei rinnovi necessari degli impianti esistenti non risultano sufficienti, si prelevano tasse speciali d'allacciamento da tutti i fondi allacciati.
- 2 Qualora per esigenze particolari risulti necessario ampliare determinati impianti pubblici d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, si prelevano dalle proprietarie e dai proprietari delle tasse speciali d'allacciamento a copertura dei costi d'ampliamento.
- 3 L'ammontare delle tasse speciali d'allacciamento è fissato dall'Assemblea tramite un'aggiunta al presente regolamento. Per le tasse speciali d'allacciamento valgono del resto per analogia le prescrizioni sulle tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

Tassazione

Art. 30

- 1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico per i nuovi edifici e le tasse supplementari per gli ampliamenti soggetti a tassa vengono stabilite provvisoriamente al momento del rilascio della licenza edilizia secondo le indicazioni contenute nella domanda di costruzione. La tassazione definitiva viene emessa non appena disponibile la stima ufficiale.

- 2 Le tasse per il primo allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico degli edifici esistenti sono fissate al momento del rilascio dell'autorizzazione di allacciamento.
- 3 Determinante per la tassazione provvisoria è il presumibile valore, rispettivamente il valore aggiunto del progetto di costruzione approvato. Esso è fissato in base ai costi di costruzione approssimativi indicati nella domanda di costruzione. Qualora nella domanda di costruzione risultino indicazioni evidentemente inesatte, il Municipio fissa il valore approssimativo, rispettivamente il valore aggiunto, in base alla proposta di assicurazione per il periodo della costruzione o in base a propri calcoli.
- 4 Determinante per la tassazione definitiva delle tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di smaltimento delle acque di scarico è il valore a nuovo indicizzato del progetto di costruzione soggetto a tassa secondo le indicazioni della stima ufficiale al momento dell'allacciamento.
- 5 Qualora le tasse fissate provvisoriamente divergano da quelle definitive, sulla differenza d'importo è dovuto un interesse di mora, rispettivamente di rimborso, secondo il tasso applicato di volta in volta dal Cantone.

---

#### Scadenza e prelievo

Art. 31

- 1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico sono esigibili al momento dell'allacciamento dell'immobile all'impianto pubblico. Le tasse supplementari per gli ampliamenti sono esigibili al momento dell'inizio dei rispettivi lavori di costruzione.
- 2 Le tasse speciali di allacciamento sono esigibili al momento della conclusione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico finanziati mediante le stesse. Già durante l'esecuzione dei lavori il Municipio può esigere il pagamento di acconti da parte di chi è obbligato al pagamento.
- 3 Le tasse d'allacciamento fissate provvisoriamente o definitivamente vanno pagate entro 60 giorni dal recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato secondo il tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

### **1.3. Tasse annuali d'uso**

---

#### Tassa base

Art. 32

- 1 Per tutti gli immobili allacciati agli impianti pubblici d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico è dovuta una tassa base annuale ricorrente.
- 2 Per il calcolo della tassa base fa stato il tipo di edificio, il valore a nuovo indicizzato dell'edificio allacciato e l'ammontare delle tasse fissato periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti dallo schema delle tasse. Fa stato il valore a nuovo indicizzato secondo l'ultima stima ufficiale al momento della scadenza. Qualora esso non corrisponda manifestamente alla situazione di fatto, il Municipio fa eseguire una nuova stima.

1. Per gli immobili con fabbisogno idrico elevato (classe 1 secondo lo schema delle tasse allegato) la posa del contatore d'acqua potabile o acque di scarico è obbligatoria. La tassa commisurata alla quantità da versare per tutti gli immobili allacciati appartenenti alla classe 1, è calcolata secondo il consumo di acqua fresca o acque di scarico misurate dal rispettivo contatore ed in base alla tassa in fr./ m<sup>3</sup> fissata periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti stabiliti nello schema delle tasse.
2. Gli immobili con fabbisogno idrico da basso a medio (classi 2 e 3 secondo lo schema delle tasse allegato) possono essere esentati dalla posa del contatore. La tassa commisurata alla quantità è fissata periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti stabiliti nello schema delle tasse.  
Per gli immobili con contatore appartenenti alle classi 2 e 3, la tassa commisurata alla quantità viene calcolata così come indicato nel cpv. 1 del presente articolo.
3. Per immobili con contatore, il calcolo della tassa commisurata alla quantità avviene in base alla lettura del contatore d'acqua potabile o acque di scarico. Qualora un contatore indichi manifestamente dei dati errati o risulti fuori uso, farà stato il consumo medio registrato durante gli ultimi tre anni nello stesso periodo, tenendo conto di eventuali variazioni per quanto riguarda il fabbisogno d'acqua.
4. Il noleggio dei contatori d'acque di scarico viene fatturato separatamente in base allo schema delle tasse.

2. immobili non allacciati

1. Per la presa in consegna ed il trattamento di acque di scarico e di residui provenienti da immobili non allacciati agli impianti pubblici d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico il Comune preleva una tassa commisurata alla quantità sufficiente per coprire le spese derivanti dal trattamento delle acque di scarico, inclusi i costi per la messa a disposizione del servizio e le spese per eventuali trasporti.
2. Il calcolo di questa tassa commisurata alla quantità avviene in base alla quantità d'acqua di scarico da evacuare ed alla tassa in fr./ m<sup>3</sup> fissata periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti stabiliti nello schema delle tasse.

Scadenza e prelievo

1. Le tasse sulle acque di scarico ed eventuali importi per l'affitto dei contatori, escluse le tasse sulle acque di scarico per immobili non allacciati, sono esigibili di volta in volta alla fine dell'anno civile. Qualora durante l'anno subentri un trapasso di proprietà, l'importo dovuto pro rata è esigibile al momento di tale trapasso.
2. Le tasse sulle acque di scarico per immobili non allacciati sono fatturate di volta in volta dopo la loro presa in consegna.
3. Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

## **1.4. Rimedi legali**

Reclami

Art. 36

- 1 Reclami contro la fatturazione delle tasse sono da inoltrare entro 30 giorni al Comune per iscritto e con motivazione.
- 2 Il Municipio esamina il reclamo e determina l'ammontare delle tasse dovute mediante una decisione.

## **2. Impianti privati**

Impianti privati

Art. 37

- 1 I costi degli impianti privati d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico nonché dell'allacciamento alla rete pubblica sono a carico delle/dei richiedenti. Gli allacciamenti predisposti dal Comune sono fatturati al momento del rilascio del permesso di allacciamento.
- 2 Se l'allacciamento è realizzato dal Comune, le/i richiedenti possono essere obbligati a prestare una garanzia per i relativi costi prevedibili.
- 3 Se determinati allacciamenti o condutture d'allacciamento servono vari immobili, tutti i relativi costi sono da ripartire dai privati stessi. È riservata la ripartizione dei costi da parte del Municipio per i piani di quartiere ed i piani d'area, nonché per le condutture d'allacciamento private da realizzare, rispettivamente utilizzare in comune per ordine del Municipio.

## **IV Disposizioni esecutive e finali**

Entrata in vigore

Art. 38

- 1 Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte dell'assemblea comunale (votazione popolare), mentre lo schema delle tasse sarà applicato dal 1 gennaio susseguente la votazione.
- 2 Al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con lo stesso, in particolare il regolamento per le canalizzazioni del 5 luglio 1979.
- 3 Lo schema delle tasse allegato al presente regolamento costituisce parte integrante dello stesso.

---

Approvato con votazione popolare del 25 novembre 2012.

Il Sindaco

Il Segretario

Dieter Suter

Dario Pesenti

In base all'art. 24 e sgg. sono prelevate le seguenti tasse:

## **Tasse**

### **1. Classificazione degli immobili in base al consumo d'acqua**

#### **Classe 1:**

Edifici con elevato fabbisogno d'acqua come ospedali, cliniche, case di soggiorno e di cura, alberghi, lavanderie, cantine aziendali, fabbriche di bevande, caseifici, latterie, mattatoi, ristoranti, macellerie, edifici pubblici, stabilimenti industriali, edifici per imprese di costruzione con impianti di betonaggio e/o di lavaggio, autofficine con impianti di lavaggio, laboratori per la lavorazione della pietra, campeggi, piscine pubbliche, piscicoltura e simili.

#### **Classe 2:**

Edifici con medio fabbisogno d'acqua come edifici a scopo abitativo, residenze di vacanza, edifici commerciali e artigianali, medici, dentisti, negozi, imprese di costruzione, ditte di trasporti, saloni da parrucchiere, impianti pubblici per lo sport e il tempo libero, stalle e simili.

#### **Classe 3:**

Edifici con scarso fabbisogno d'acqua come uffici, edifici amministrativi, edifici del culto, magazzini per materiale, rimesse, fienili, costruzioni accessorie, posteggi indipendenti, impianti privati per lo sport e il tempo libero e simili

### **2. Tasse d'allacciamento agli impianti comunali d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico**

#### **2.1. Tassa base di superficie**

I terreni in zona di costruzione allacciabili alla canalizzazione sono soggetti ad una tassa base di fr. 1.-- al m<sup>2</sup> (art. 27, tassa CAN).

#### **2.2. Tassa d'allacciamento agli impianti comunali d'evacuazione delle acque di scarico (art. 27, tassa CAN):**

**Tassa in base al valore a nuovo degli edifici allacciati secondo la stima ufficiale:**

- Oggetti di classe 1	1 %
- Oggetti di classe 2	0.75 %
- Oggetti di classe 3	0.40 %



**2.3. Tassa d'allacciamento agli impianti di depurazione delle acque di scarico (art. 28, tassa CIDA):**

**Tassa in base al valore a nuovo degli edifici allacciati secondo la stima ufficiale:**

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| - Oggetti di classe 1 | 0.5 %  |
| - Oggetti di classe 2 | 0.25 % |
| - Oggetti di classe 3 | 0.10%  |

**3. Tasse annuali d'uso**

(Art. 32, 33 e 34)

**3.1. Tassa base (art. 32)**

**Tassa in base al valore a nuovo degli edifici allacciati secondo la stima ufficiale:**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - Oggetti di classe 1 | da 0.10 a 0.25 ‰ |
| - Oggetti di classe 2 | da 0.10 a 0.25 ‰ |
| - Oggetti di classe 3 | da 0.10 a 0.20 ‰ |

**3.2. Tassa commisurata alla quantità per m3 di acqua di scarico, rispettivamente residui (art. 33) calcolata nel seguente modo:**

**La tassa commisurata alla quantità viene calcolata considerando il costo di gestione annuale dell'azienda acque di scarico, dedotta la tassa base d'uso (3.1 schema tasse), rapportata alla tassa annuale d'uso commisurata alla quantità dell'acqua potabile**

**Il rapporto si situa tra il 90 % e il 180% della tassa d'uso annuale acqua potabile.**

**3.3. Noleggio di contatori acque di scarico**

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Contatori piccoli</b> | <b>fr. 100.-- /anno</b> |
| <b>Contatori grandi</b>  | <b>fr. 150.-- /anno</b> |